

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa _____, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/11/2020, ha emesso il seguente

DECRETO EX ART 28 L. 300/1970

nel procedimento R.G. 13351/2020 promosso da

SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI della CAMPANIA - in sigla **S.U.G.C.** (c.f. 95196470637), con sede in Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n. 8/b, in persona del Segretario e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Claudio Silvestri, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale _____ nello studio dell'Avv. I. _____ (c.f. _____) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. _____ (c.f. _____), in virtù di procura *ex art.* 83 cod. proc. civ. in calce al presente atto in copia informatica autenticata con firma digitale

Ricorrente

contro

Citynews S.p.A. con sede legale a Napoli, _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e P. IVA _____ ("_____"), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Luca Lani, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti - _____ no. _____), dagli Avv.ti _____ (C.F. _____) e _____ (C.F. _____) elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. _____, Via _____, Napoli, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni *ex artt.* 136 e 170 c.p.c. al numero di fax _____ oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata:

Resistente

Con ricorso *ex art.* 28 L.300/1970 notificato il 4 agosto 2020, il **Sindacato Unitario Giornalisti della Campania in sigla S.U.G.C.**, quale organismo locale della FNSI, organizzazione dotata di rappresentatività nazionale dei giornalisti italiani, legittimato ad agire *ex art.* 28 Stat. Lav. (art 2 comma 2 Statuto FNSI (all. 1)), conveniva in giudizio la società **Citynews S.p.A.**, gruppo editoriale con sede in Napoli, che da dieci anni produce informazione nazionale attraverso molteplici testate locali dislocate su tutto il territorio nazionale, per accertare e dichiarare la natura antisindacale delle condotte tenute dalla resistente quali: la redazione ed invio della comunicazione del 15 luglio 2020 ai giornalisti occupati in azienda, in cui si attribuiva

al Sindacato , vista la disdetta con atto del 24/10/2019 indirizzato all' USPI da parte della FNSI, prima della scadenza del contratto collettivo FNSI - USPI del 24 maggio 2018 con l' apertura di un tavolo di trattative, la responsabilità per le mancate nuove assunzioni, per il mancato aumento salariale, per i tagli del personale e per la mancata tutela dei lavoratori, tutto ciò nonostante quattro giornalisti dell'azienda (indicati con nome, cognome, sede di lavoro) risultassero iscritti allo stesso Sindacato che danneggiava la loro categoria; la costituzione e promozione di un'associazione sindacale di comodo, in favore della quale sono stati messi a disposizione gli strumenti aziendali, così da agevolare la attività e contrapporla a quella del Sindacato ricorrente, di cui venivano messi in luce tutti i danni arrecati ai giornalisti mediante un documento costituente una forma di pubblicità della sua nuova costituzione e posizione; la denigrazione del Sindacato ricorrente di fronte ai propri iscritti e aderenti, tra cui quelli facenti parte della redazione giornalistica di Citynews S.p.A. . Concludeva, pertanto, chiedendo: dichiarare nulla e/o annullare la comunicazione del 15 luglio 2020 dell'amministratore delegato Sig. Luca Lani; ordinare alla società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. di ritirare integralmente la detta comunicazione e di non porre in atto le iniziative ivi annunciate; ordinare alla società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. di non effettuare indagini sulle opinioni sindacali dei lavoratori e di non pubblicare i nomi di chi è iscritto e/o aderente al Sindacato ricorrente; ordinare alla società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. di non promuovere e/o sostenere e/o costituire associazioni sindacali di comodo da mettere peraltro in contrapposizione con il sindacato ricorrente; ordinare alla società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. di non promuovere e/o sostenere e/o costituire associazioni sindacali di comodo, che per volontà del medesimo devono rendere pubblica la propria costituzione e posizione "uscendo" con un documento dove mettere in rilievo i danni che il Sindacato ricorrente starebbe attuando nei confronti dei giornalisti; ordinare alla società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., di non denigrare il Sindacato ricorrente di fronte ai propri iscritti e aderenti e, comunque, di fronte alla redazione giornalistica di Citynews S.p.A. , affermando la sussistenza di responsabilità e colpe inesistenti, ritenute causa di mancate assunzioni, mancati rinnovi di contratto a termine, mancati aumenti salariali, tagli di budget e affermando in detta decisione del sindacato un suo atteggiamento di abbandono dei giornalisti per fare "un favore a qualche grande editore"; ordinare alla società convenuta, in persona del legale rapp.te

p.t., di rispettare le norme da essa violate e indicate in atti; di non interporre ostacoli all'attività sindacale della ricorrente, di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali. Ciò per consentire il corretto espletamento delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva; ordinare la pubblicazione dell'emanando decreto di accoglimento, a cura e spese della società convenuta, per tre giorni consecutivi, nella homepage di tutte le testate del Gruppo Editoriale Citynews, utilizzando i caratteri (per colore e dimensioni di titolo e di testo) utilizzati per le notizie ordinariamente pubblicate; ordinare la pubblicazione dell'emanando decreto di accoglimento, sempre a cura e spese della società convenuta, sulla home page del sito web citynews.it per tre giorni consecutivi utilizzando i caratteri (per colore e dimensioni di titolo e di testo) utilizzati per le comunicazioni ordinariamente pubblicate; con decreto esecutivo e vittoria di spese e compensi di causa.

La Citynews S.p.A. si è poi ritualmente costituita con il deposito della memoria difensiva, eccependo in fatto l'inaspettata disdetta del CCNL USPI/FNSI in data 24 ottobre 2019, con ben 7 mesi di anticipo rispetto alla sua naturale scadenza fissata al 31 maggio 2020, momento in cui in assenza di trattative tra le parti non c'è stata possibilità di una sua applicazione ultrattiva, con la conseguente assenza di tutela contrattuale per centinaia di giornalisti, motivo per cui taluni di essi avrebbero richiesto alla dirigenza di Citynews S.p.A. ed in particolare al dott. Lani, chiarimenti tecnici ed informazioni sullo stato del confronto tra USPI e FNSI e sulla sorte dei loro rapporti di lavoro. Deduceva, inoltre che lo stesso art. 26 del CCNL USPI/FNSI prevedesse espressamente la possibilità di istituire, presso le aziende editrici con più di 10 giornalisti una rappresentanza sindacale composta da tre membri, possibilità mai sfruttata dai lavoratori della Citynews S.p.A. , che hanno poi dato luogo alla spontanea creazione, con adesione della dirigenza, di una rappresentanza aziendale, così da agevolare il confronto tra l'azienda e i singoli giornalisti, nonché tra gli stessi giornalisti tra loro. Tale confronto sarebbe avvenuto attraverso la creazione di una mailing list di tutti i giornalisti di Citynews S.p.A. , curata dai quattro giornalisti iscritti al sindacato, su loro richiesta, così da gestire autonomamente le future attività sindacali dei giornalisti interessati, informando i colleghi circa le sorti del CCNL e raccogliendo le preferenze per la creazione di un eventuale comitato. La datrice di lavoro, si sarebbe pertanto limitata a mettere in comunicazione i giornalisti tra loro senza esercitare alcun tipo di influenza. Eccepiva, poi, in diritto: l'assenza di condotta antisindacale, giacché quelle che venivano definite dal sindacato come " false accuse"

al fine di screditarlo agli occhi del lavoratore altro non erano che inevitabili conseguenze della disdetta del CCNL , peraltro confermate in più occasioni dalla FNSI e dal suo Presidente . Ecceperiva peraltro che i comportamenti della Citynews S.p.A., censurati dal sindacato, rientravano nella normale logica del conflitto di interessi tra quest' ultimo e i lavoratori e pertanto andavano tenute distinte dalle condotte lesive dei beni tutelati dall' art 28 dello Statuto , come più volte ritenuto dalla giurisprudenza . Sottolineava infatti che la comunicazione veniva dal datore di lavoro e pertanto conteneva l' opinione dello stesso sul mancato rinnovo del CCNL , sicchè le critiche mosse alle scelte ed alla condotta del sindacato non potevano ritenersi lesive della libertà sindacale, salvo a ritenere senza limiti di sorta la tutela della libertà sindacale . Ciò nell' ottica del bilanciamento tra libertà sindacale e libertà di iniziativa economica del datore, anche essa di rilievo costituzionale Contestava la dedotta costituzione di un sindacato di comodo, essendosi limitata a inviare una mail per mettere in contatto tra loro dei giornalisti, peraltro su sollecitazione di un gruppo di dipendenti della Citynews S.p.A. più sensibili al problema del mancato rinnovo del CCNL, restando estranea tanto nella fase precedente che successiva all' invio della nota .

Contestava la richiesta di pubblicazione dell' emanando decreto sulle varie home page sottolineando la finalità meramente punitiva, andando oltre la prevista rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

In via conclusiva, chiedeva accertare l'insussistenza di una condotta antisindacale posta in essere da Citynews S.p.A. e, per l'effetto, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in memoria, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, spese generali, competenze ed onorari del giudizio.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10 settembre 2020 venivano raccolte le dichiarazioni rese dal segretario del sindacato ricorrente e dal legale rappresentante della società resistente, con rinvio della causa alla successiva udienza del 22 ottobre 2020 per l'audizione di un informatore per parte, concedendo termine fino a 10 giorni prima per la parte ricorrente al fine di indicare gli informatori di cui ha fatto riserva in ricorso. A tale udienza si procedeva all'audizione dell'informatore indicato da Citynews S.p.A. , il Sig. _____, e all' udienza del 26 novembre 2020, tenutasi con trattazione scritta ex art. 83 comma 6 e 7, lettera H del D.L. n.77/2020 e art. 221 della L. n. 18/2020 con deposito di note, il giudice riservava la

decisione .

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori così stabilisce: << *Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.* >>

La formulazione utilizzata dal legislatore è a carattere generale, in quanto non è volta ad individuare in maniera specifica e casistica le condotte antisindacali, ma, trattandosi di norma in bianco, in maniera generica fa riferimento a tutte quelle che impediscano o limitino l'esercizio della libertà e della attività sindacale, nonché del diritto di sciopero. Trattasi, pertanto, di una definizione formulata in chiave teleologica, ovvero che si concentra sul fine a cui sono diretti determinati comportamenti, che, pertanto, possono assumere le più varie connotazioni e non sono limitati a condotte precise e tipizzate, peraltro difficilmente descrivibili preventivamente .

Essa costituisce, quindi di una clausola generale "aperta" ovvero tale da accogliere le forme più varie e diverse di condotte, purché volte ad ostacolare o a limitare l'esercizio della libertà ed attività sindacale. I beni tutelati dalla norma sono, invece, specificamente individuati e consistono nella libertà sindacale, nella libertà della sua attività e nel diritto di sciopero. Tali libertà sono tutte costituzionalmente garantite e riconosciute agli artt. 39 e 40 della Costituzione. Trattasi quindi di libertà inviolabili e costituzionalmente protette di cui l'art.28 dello Statuto dei Lavoratori costituisce la massima espressione.

Dal punto di vista soggettivo tale condotta è sempre esercitata dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori, che secondo l'organizzazione aziendale svolgono attività ad esso imputabile e dal punto di vista oggettivo trattasi di una condotta plurioffensiva, ovvero che lede più interessi, quali l'interesse collettivo di cui è portatore il sindacato e l'interesse individuale del singolo lavoratore.

Nel caso in esame il soggetto attivo della condotta antisindacale coincide con il datore di lavoro, in quanto viene ad identificarsi nella persona dell'amministratore delegato, dott. .

Luca Lani, il quale , attraverso un comunicato del 15 luglio 2020 , avrebbe screditato la figura del sindacato, oltre ad aver permesso la costituzione di un “*sindacato di comodo*” così da scavalcare l’attività del sindacato ricorrente.

In via preliminare va disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dell’ attualità della condotta antisindacale, presupposto della tutela invocata , sollevata dalla resistente che riteneva detto comportamento comunque esaurito e la materia cessata al momento del invio della e-mail del 15/7/2020 .

Se inizialmente la giurisprudenza riteneva requisiti necessari l'attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti, escludendo l’ammissibilità dell’azione in caso di comportamenti del tutto esauriti e privi di effetti da rimuovere , nel corso degli anni si è affermato un orientamento meno rigoroso , condiviso da questo giudice , secondo cui “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale”(Cass., Sez. Un., 13 giugno 1977, n. 2443, in Mass. Giur. Lav., 1978, pag. 35; Cass. 8 maggio 1990, n. 3780, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, II, pag. 322; Cass. 5 aprile 1991, n. 3568, in Foro It., 1992, I, c. 183; Cass. 16 febbraio 1998)=

Nello stesso senso secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 30422 del 19.12.2017, “ può considerarsi antisindacale anche una condotta datoriale che, sebbene esaurita, conservi efficacia deterrente e/o intimidatoria nei confronti di chi, in futuro, avesse intenzione di svolgere attività sindacale”

La valutazione in concreto della sussistenza del comportamento antisindacale del datore di lavoro va fatta tenendo conto delle modalità, della portata della violazione e del contesto in cui avviene, che integra l’ ipotesi di cui all’ art 28 dello Statuto dei lavoratori laddove, pur inserendosi nella dialettica del confronto tra le parti , travalichi i limiti della critica politica, anche a prescindere da uno specifico intento lesivo.

La stessa Corte di Cassazione con sent. n.13383/1999 e le S.U. con sentenza n.5295 del 12.06.1997 hanno chiarito che “ *per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art.28 L. 20 maggio 1970 n.300, è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non*

essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero". Sulla medesima posizione si assesta la giurisprudenza successiva che con sentenza n.13726 del 17 giugno 2014 così statuisce: << la definizione della condotta antisindacale di cui all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente- uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro perché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale

Nella valutazione del comportamento antisindacale infatti non deve trascurarsi il giusto contemperamento tra il diritto alla libertà sindacale con il diritto alla critica di natura politica, espressa dal datore di lavoro senza compromissione dei diritti del sindacato. Detto diritto di critica si concretizza, non nella semplice narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione e trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione Italiana.

Esso incontra tuttavia dei limiti, che sono rappresentati dalla rilevanza sociale dell'opinione espressa, dalla verità dei fatti esposti e dalla correttezza delle espressioni usate. In via generale, può affermarsi che la critica all'attività svolta dal sindacato o dai sindacalisti non costituisce di per sé attività antisindacale quando la reazione del datore di lavoro non comprime o sopprime il conflitto sindacale (che costituisce valore fondante del nostro diritto sindacale), ma al contrario, lo valorizza nel rispetto del contraddittorio e della dialettica tra parti contrapposte. Tale valore, invece, viene calpestato quando si riscontrano elementi indiziari atti a provare che nell'attualità detta azione diffamatoria si risolve nella dissuasione dei lavoratori dall'aderire a quel determinato sindacato o alle relative iniziative .

Fatte dette premesse occorre valutare se nella e- mail del 15/7/2020, attesa

l' irrilevanza dell' intento lesivo, nel caso di specie negato dal dott. Lani, quest' ultimo, nell' esporre la sua opinione sul mancato rinnovo del contratto collettivo FNSI -USPI, applicato dalla Citynews ai propri dipendenti giornalisti , abbia per le espressioni usate e le modalità di comunicazione , travalicato i limiti di un corretto bilanciamento di interessi tra diritti entrambi di rilievo costituzionale, che ben possono coesistere in una dialettica equilibrata

-Nel testo della e- mail del 15/7/2020, indirizzata dall' Amministratore delegato dott. Lani, ai giornalisti del gruppo editoriale Citynews che, con sede in Napoli, produce informazione in ambito locale e nazionale, come risulta dalla home page, avvalendosi della collaborazione di 250 giornalisti ed è definita nel profilo linkedin azienda leader in Italia nel settore delle news di prossimità ed è editrice di 50 quotidiani metropolitani online, con potenzialità diffusiva del discredito conseguente un eventuale comportamento antisindacale , si legge :

“ C' è un evidente volontà di far morire questo contratto . Questo genera effetti nefasti sulle aziende e sui giornalisti” e poi “Come azienda ci teniamo pertanto ad informare il corpo dei giornalisti . Le aziende non possono più assumere non possono crescere pianificare il futuro ...”; “ho suggerito a loro di organizzarsi...”; “A mio parere...”, espressioni che non si limitano a riportare in maniera oggettiva i fatti verificatisi precedentemente e successivamente alla disdetta del CCNL USPI/FNSI, ma sono manifestazione di una propria valutazione, peraltro confermata, come sopra detto, anche in sede di libero interrogatorio .

Appare evidente che la mail riporti l' opinione personale del dott. Lani, secondo cui il comportamento del sindacato ricorrente, improntato ad una chiusura totale , oltre che ad una proroga, anche rispetto all'intavolare eventuali trattative con la parte resistente per il rinnovo del CCNL USPI/FNSI, ha manifestato *“una evidente volontà di far morire questo contratto Questo genera degli effetti “effetti nefasti” per l'azienda”* Nella comunicazione si dice ancora che la Citynews , *“per colpa del Sindacato non potrà più assumere, non potrà dare aumenti salariali e sarà costretta a tagliare il budget; che quattro giornalisti sono iscritti al sindacato che danneggia l' azienda... .. Come azienda ci teniamo ad informare il corpo dei giornalisti di questo grande problema . alcuni di voi sono iscritti al sindacato e ne seguono le dinamiche o sono al corrente delle tematiche del contratto USPI in particolare quattro giornalisti l*

”
con espressioni che in maniera evidente travalicano i limiti del diritto di critica ed

integrano pertanto una condotta antisindacale.

L'aver individuato la scelta del sindacato di mancato rinnovo e proroga del CCNL come causa-effetto di *"conseguenze nefaste per l'azienda"* e, quindi, per i suoi lavoratori e l'aver ritenuto che *"per colpa del Sindacato" la Citynews "non potrà più assumere, non potrà dare aumenti salariali ecc...*, involge un giudizio negativo sull'attività del sindacato e rappresenta una violazione al libero esercizio dell'attività sindacale .

Sul secondo punto su cui il sindacato ricorrente censura la mail ovvero, aver il dott. Lani promosso e costituito un sindacato di comodo per il quale lo stesso datore di lavoro avrebbe messo a disposizione gli strumenti aziendali , quest' ultimo replica richiamando l' art 26 del CCNL USPE/FNSI, osservando che benchè lo stesso preveda la possibilità di istituire nelle aziende con più di 10 giornalisti dipendenti una rappresentanza sindacale (Comitato di redazione) , composta di tre membri i giornalisti della Citynews non hanno mai costituito detto sindacato .

L' argomento opposto non appare pertinente atteso che ciò che si contesta nel comportamento posto in essere dal dott. Lani attraverso la mail è non solo avere pubblicato la lista dei giornalisti iscritta al FNSI , indicando i nomi di quelli più attivi in relazione alla vicenda del rinnovo contrattuale, ma avere sia pure su loro sollecitazione *" suggerito di organizzarsi con un gruppo Facebook o una mailing list in modo che liberamente il corpo dei giornalisti di Citynews possa organizzarsi per affrontare questo grave problema , eventualmente anche coordinarsi poi con cdr o giornalisti del settore Uspi"*

Pertanto il dott. Lani per conto dell' azienda mette a disposizione una mailing list per eventuali comunicazioni a tutto il corpo dei giornalisti, *"suggerendo loro per il numero elevato degli interessati di sentirsi mediante qualche altro strumento "*.

Quindi l' attività da lui posta in essere attraverso lo strumento della mail , lungi dal dare soltanto seguito alle istanze di alcuni giornalisti (peraltro solo quattro) che lo avevano sollecitato in tal senso , è il frutto di valutazioni dell'amministratore delegato scritte di proprio pugno, e non voce dei dipendenti.

Detta comunicazione ha, poi, rappresentato l' innesco di un meccanismo volto alla costituzione di un gruppo interno alla parte datoriale, che rappresentasse con un documento o una lettera le ragioni dei lavoratori a fronte di un sindacato nazionale che li *"abbandonava per fare un favore a qualche grande editore"*, ma non rappresentativo di quella parte dei dipendenti di Citynews, che venivano addirittura danneggiati dal

suo operato. Lasciar passare il messaggio di un sindacato nazionale non curante dei loro interessi e addirittura dannoso per gli stessi, non solo ha leso, denigrandola l'immagine stessa del sindacato e compromesso la sua attività ed il suo esercizio, ma indotto i suoi stessi aderenti a reagire " *organizzandosi in gruppo* ". Definire " *un sindacato come non rappresentativo e dannoso* " e indurre la costituzione di un nuovo sindacato interno che ne facesse da contraltare integra la violazione dell'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori rubricato «Sindacati di comodo», il quale così stabilisce: «*è fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori*». La ratio è quella di vietare qualsiasi interferenza della parte datoriale nei confronti delle associazioni sindacali al fine di poterlo assoggettare alla proprio volontà, rendendolo, così "comodo".

Nel caso in esame lo stesso invito rivolto ai lavoratori cui veniva " *suggerito* " di formare un " *gruppo libero* ", organizzandosi con un gruppo Facebook o una mailing list, così da permettere una comunicazione di tutti i giornalisti di Citynwes tra loro, affinché " *potessero uscire con un documento o lettera* " che esprimesse una posizione sul tema della mancata proroga del suddetto CCNL, " *anche per far capire al mondo sindacale ed al mondo politico che questi giornalisti esistono e fanno un lavoro straordinario, e che non possono essere abbandonati per fare un favore a qualche grande editore* ", vede tale ultimo inciso integrare non una comunicazione dal carattere oggettivo ed esclusivamente informativo, ma racchiudere delle riserve nei confronti del sindacato, il quale anziché tutelare la posizione dei lavoratori, quale funzione della sua stessa attività, avrebbe non solo " *abbandonato* " gli stessi, ma addirittura favorito " *qualche grande editore* ". Il bene che viene, quindi, leso è proprio quello dell'esercizio dell'attività sindacale che dovrebbe essere libero, così come libere devono essere le scelte da questi adottate nella sua attività. Per esercizio libero deve intendersi anche l'assunzione di scelte che il sindacato fa nell'interesse dei lavoratori aderenti, quindi il paventare, da parte del datore di lavoro, che tali scelte siano il frutto non solo di un disinteresse (*abbandono*), ma addirittura di un danneggiamento dei lavoratori (*favorire qualche grande editore*), integra una limitazione all'esercizio della libertà e della attività sindacale.

La stessa mailing list, sebbene possa essere lecitamente messa a disposizione dal datore di lavoro, deve però limitarsi ad un'attività il cui scopo è meramente informativo e non come espressamente dichiarato quello di " *far capire al mondo* "

sindacale ed al mondo politico che questi giornalisti esistono e fanno un lavoro straordinario, e che non possono essere abbandonati per fare un favore a qualche grande editore". Il fatto che il raggiungimento di tale scopo sia stato agevolato dalla intermediazione della parte resistente, nella persona del suo amministratore delegato, è provato dal sindacato ricorrente attraverso la produzione in giudizio (doc 11) di una e - mail del 27 luglio di uno dei giornalisti di Citynews a tutto il corpo redazionale, in cui si chiedeva, oltre che l'adesione al gruppo Facebook, la sottoscrizione di una lettera inserita nel gruppo, nella quale si trovavano ripresi anche testualmente dei passaggi contenuti nella mail del 15 luglio 2020 del dott. Luca Lani. Quest'ultima, quindi, ancorchè sollecitata da taluni giornalisti, integra pienamente un comportamento antisindacale, oltre che per i suoi contenuti, che travalicano le sollecitazioni ricevute dai giornalisti, anche per la sua diretta provenienza dalla parte datoriale, così come confermato dalla dichiarazione resa dal teste informatore, sig. _____, il quale a tal proposito ha così precisato: << *In questo contesto il dott. Lani a seguito dei colloqui intercorsi con noi in data 15 luglio 2020 effettuava una comunicazione ai giornalisti che pur prendendo le mosse dai colloqui intercorsi con noi veniva dal lui redatta in autonomia* >>.

Alla luce di tale deposizione, risulta provato che la redazione della lettera contenuta nella e- mail del 15 luglio 2020, sebbene a fronte di precedenti colloqui con i dipendenti della Citynews, sia stata, oltre che voluta, concretamente stilata dalla parte datoriale, la quale ha anche incitato, mettendo persino a disposizione i mezzi aziendali, la creazione di un nuovo gruppo di rappresentanza dei lavoratori.

Tali comportamenti, così come sopra descritti integrano una condotta antisindacale, pertanto la domanda va accolta e, conseguentemente, viene dichiarata nulla, integrando l' ipotesi di cui all' art 28 della L. n.300/70, la comunicazione del 15 luglio 2020 dell'amministratore delegato dott. Luca Lani, i cui effetti non possono pertanto ritenersi esauriti, ordinando alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sua rimozione.

Viene altresì inibito al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni sindacali dei lavoratori, nonchè la pubblicazione dei nomi degli iscritti al Sindacato ricorrente, e la promozione, il sostegno, e la costituzione di associazioni sindacali di comodo, e la denigrazione del Sindacato ricorrente di fronte ai propri iscritti o aderenti, e comunque, di fronte alla redazione giornalistica di Citynews, conservando i comportamenti posti in essere una idoneità lesiva dei diritti del sindacato.

Lungi dal costituire provvedimento di carattere punitivo , così come ritenuto da parte resistente e nei limiti della sommarietà del procedimento ex art 28 Statuto dei lavoratori, azionato dal Sindacato, va disposta la pubblicazione dell'emanando decreto di accoglimento, a cura e spese della società convenuta, per tre giorni consecutivi, sia nella homepage di tutte le testate del Gruppo Editoriale Citynews, sia sulla home page del sito web Citynews.it, utilizzando i caratteri (per colore e dimensioni di titolo e di testo) previsti utilizzati per le comunicazioni ordinariamente pubblicate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P. Q. M.

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nulla la comunicazione del 15 luglio 2020 dell'amministratore delegato dott. Luca Lani, ordinando alla Citynews S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, la sua rimozione,
- 2) ordina alla Citynews S.p.A. , in persona del legale rappresentante, di non effettuare di indagini sulle opinioni sindacali dei lavoratori, di non pubblicare i nomi degli iscritti al Sindacato ricorrente, di non promuovere, sostenere o costituire associazioni sindacali di comodo, di non denigrare il Sindacato ricorrente di fronte ai propri iscritti o aderenti, e comunque, di fronte alla redazione giornalistica di Citynews S.p.A. ;
- 3) ordina la pubblicazione dell'emanando decreto di accoglimento a cura e spese della società convenuta, per tre giorni consecutivi, sia nella homepage di tutte le testate del Gruppo Editoriale Citynews, sia sulla home page del sito web Citynews.it utilizzando i caratteri (per colore e dimensioni di titolo e di testo) utilizzati per le comunicazioni ordinariamente pubblicate.;
- 4) condanna la parte resistente CITYNEWS S.P.A. al pagamento in favore del SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI della CAMPANIA, in sigla S.U.G.C. delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 (due mila euro), come per legge.

Si comunico

Napoli, lì _9/12/2020

Il Giudice del lavoro